



TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda, nella causa iscritta al n. 2323/2019 R.G.,

visto il proprio decreto *ex art. 127 ter c.p.c.* con cui sono stati assegnati termini alle parti per il deposito telematico di “note scritte”;
rilevato che le parti costituite hanno depositato nei termini concessi le note contenenti le istanze e conclusioni relative agli adempimenti di udienza;

Il Giudice

Rilevato che l’udienza del 5.2.26 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai propri scritti difensivi;

ritenuto che ai sensi dell’art. 127 ter, comma 3, c.p.c. il Giudice provvede a sciogliere la riserva;

rilevato che l’art. 281 sexies, u.c., c.p.c. prevede altresì che il giudice se non provvede ai sensi del primo comma deposita la sentenza nei successivi trenta giorni;

tutto ciò premesso, pronuncia la sentenza qui riportata in calce:



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 2323/2019 promossa da:

Parte_1 C.F. C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Aglianò, giusta procura in atti;

OPPONENTE / ATTORE

contro

Controparte_1
[...] C.F. P.IVA_1, in persona del Commissario liquidatore Avv. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gambuzza, giusta procura in atti;

OPPOSTA / CONVENUTA

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 460/2019 Tribunale di Siracusa (proc. n. 676/2019 R.G.).

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

(concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione)

§ Sintesi del processo.

Con ricorso monitorio iscritto al n. 676/2019 R.G., la Parte_2
[...] otteneva dal Tribunale di Siracusa, in data 4.3.2019, il decreto ingiuntivo n. 460/2019, immediatamente esecutivo, col quale veniva ingiunto a Parte_1 il pagamento della somma di € 98.623,00, oltre interessi e spese, in forza di n. 12 cambiali rilasciate dall'ingiunto in favore della cooperativa.

Con atto di citazione notificato il 6.5.2019, Pt_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo chiedendone la revoca e deducendo, in sintesi: in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale ordinario di Siracusa per l'esistenza di clausola compromissoria di cui all'art. 45 dello statuto sociale, che imporrebbe il deferimento della controversia ad arbitri, nonché l'incompetenza del Tribunale di Siracusa in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 168/2003; nel merito, l'illegittimità

del ricorso monitorio perché fondato esclusivamente su cambiali ormai prive di efficacia esecutiva, senza adeguata prova scritta del rapporto causale e in violazione dell'art. 633 c.p.c. in punto di prova scritta, con conseguente illegittimità anche del precetto successivamente notificato.

Si costituiva l'allora O.P. CP_3 – oggi CP_4 – contestando integralmente l'opposizione e deducendo che il rapporto tra le parti era di natura squisitamente commerciale, concernente forniture di merce di magazzino, anticipazioni su future forniture poi non realizzate e prestiti all'azienda agricola dell'opponente; evidenziava come le cambiali, anche dopo la perdita dell'azione cambiaria, conservino valore di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.; rappresentava, infine, che l'opponente aveva accumulato, negli anni 2010-2014, un notevole debito, come risultante dalle schede contabili, fatture e bolle di consegna prodotte, senza mai fornire prova estintiva, chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.

Con ordinanza del 13.11.2019 il Giudice istruttore rigettava le eccezioni di incompetenza sollevate dall'opponente nonché l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., concedendo i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Non essendo state depositate memorie integrative, all'udienza del 24.9.2020 il G.I. rigettava le richieste istruttorie delle parti e rinviava per precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.

Nelle more, la CP_5 veniva posta in liquidazione coatta amministrativa con nomina a commissario liquidatore dell'Avv. [...]

Controparte_2 che si costituiva ex art. 302 c.p.c. e successivamente riassumeva il giudizio ex art. 303 c.p.c., insistendo per il rigetto dell'opposizione. Con provvedimento del 29.9.2023, preso atto del decesso dell'Avv. Salvatore Lucenti, unico difensore dell'opponente, il processo veniva dichiarato interrotto; veniva quindi

ritualmente riassunto da CP_4 dopodiché Pt_1 si costituiva con il nuovo difensore, Avv. Pietro Aglianò.

All'udienza del 14.4.2025 le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni e la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con discussione scritta.

§ In rito – Eccezione di compromesso e competenza funzionale: Sull'eccezione di compromesso (clausola compromissoria statutaria).

L'art. 45 dello statuto della cooperativa, contiene la clausola compromissoria. Ai sensi del comma 3 di tale disposizione statutaria, rientrano nella competenza del collegio arbitrale soltanto le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione dei soci, sulla continuazione della società con gli eredi o legatari, sulla determinazione delle quote di rimborso ai soci uscenti, oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

Dalla lettura combinata della norma statutaria e della disciplina dell'arbitrato societario discende che la clausola compromissoria opera in ambito strettamente endo-societario¹, ossia per controversie inerenti lo *status* di socio, la permanenza nella compagine o il rimborso della partecipazione, e non già per rapporti di scambio commerciale (forniture, anticipazioni, prestiti) che si pongono su un piano meramente obbligatorio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il socio di cooperativa è parte di due distinti – seppur collegati – rapporti: uno associativo, derivante dall'adesione al contratto sociale, e uno di scambio, derivante dal contratto intercorrente con la società; la clausola compromissoria statutaria, salvo diversa espressa previsione, si riferisce solo ai rapporti endo-

¹ Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, n. 12124: *La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia avente per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci si applica alle sole controversie endosocietarie, sicché, in assenza di espressa previsione statutaria ovvero di autonoma clausola nell'atto di prenotazione o di assegnazione ovvero in quello di trasferimento immobiliare, non si estende alla controversia relativa al trasferimento di proprietà, giacché il socio di una cooperativa edilizia è titolare di due distinti, seppur collegati, rapporti, uno di carattere associativo, derivante dall'adesione al contratto sociale, l'altro originante dal contratto bilaterale di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita.*

societari². È inoltre principio consolidato che la presenza di una clausola arbitrale non osta all'emissione del decreto ingiuntivo, potendo l'eccezione di compromesso essere dedotta e scrutinata nella fase di opposizione.

Nel caso in esame è documentalmente provato che Parte_1 è stato escluso dalla qualità di socio della cooperativa con delibera del C.D.A. del 3.9.2015, comunicata con raccomandata A.R. del 29.9.2015, pervenuta in data 1.10.2015, e che tale delibera non è mai stata impugnata dall'interessato, onde è divenuta definitiva; alla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (6.5.2019) il rapporto sociale tra l'opponente e la cooperativa risultava dunque già cessato da diversi anni. La pretesa azionata in monitorio ha ad oggetto un rapporto di credito-debito relativo a forniture di merce di magazzino, anticipazioni su future forniture e prestiti concessi dalla CP_1 all' Parte_3, rapporto che, per oggetto e causa concreta, sono estranei al campo di applicazione delle fattispecie di cui all'art. 45, comma 3, dello statuto. Ne consegue che la clausola compromissoria statutaria non è operativa rispetto alla presente controversia e che l'eccezione di compromesso va rigettata.

§ Sulla competenza funzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

L'art. 645 c.p.c. stabilisce che l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto; trattasi di competenza funzionale e inderogabile, rispetto alla quale non operano i criteri ordinari di competenza territoriale.

² Cassazione civile sez. VI, 14/01/2013, n. 723: *In riferimento alle cooperative edilizie aventi per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, in presenza di una clausola compromissoria che preveda il deferimento ad arbitri di qualsiasi controversia comunque connessa all'interpretazione e all'esecuzione del contratto associativo, va riconosciuta la competenza del collegio arbitrale anche in presenza di una controversia sorta in relazione al pagamento del prezzo per il trasferimento di un immobile cooperativo, in quanto, pur attinendo essa ad un rapporto di scambio, come tale ben distinto da quello associativo, quest'ultimo è pur sempre indirettamente finalizzato all'acquisto della proprietà dell'immobile, acquisto che costituisce l'effetto di una fattispecie complessa e progressiva, comprendente, oltre all'assunzione da parte della società dell'obbligo di prestare il proprio consenso all'atto di trasferimento, anche l'effettuazione della prenotazione, la quale accerta la realizzazione dei presupposti concreti per l'assegnazione, individuandone l'oggetto ed il corrispettivo, in modo da rendere dovuto il successivo atto traslativo.*

È consolidato l'orientamento per cui la competenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo è funzionale e inderogabile nel successivo giudizio di opposizione, con la conseguenza che eventuali questioni di competenza per materia o per territorio non possono condurre a spostare la cognizione sull'opposizione ad altro ufficio giudiziario, salvo ipotesi eccezionali tipizzate. Eventuali domande riconvenzionali che rientrino nella competenza di sezioni specializzate possono essere, se del caso, separate e rimesse al giudice competente, fermo restando che il giudizio di opposizione sul credito monitorio permane nella cognizione del giudice che ha emesso il decreto.

Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso dal Tribunale ordinario di Siracusa, Sezione civile; l'opposizione è stata correttamente introdotta davanti allo stesso ufficio giudiziario, che conserva quindi competenza funzionale e inderogabile a conoscere della controversia. Nel presente giudizio non sono state proposte domande riconvenzionali tali da radicare in via autonoma la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, sicché non sussiste alcun profilo idoneo a incidere sulla competenza funzionale del Tribunale di Siracusa.

L'art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003, nel testo vigente, elenca tassativamente le controversie attribuite alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, richiedendo una inerenza qualificata al rapporto societario (costituzione, funzionamento, validità delle deliberazioni, responsabilità degli amministratori, circolazione delle partecipazioni, ecc.) ovvero a specifici contratti e fattispecie tipizzate. La competenza delle Sezioni specializzate non si radica per il solo fatto che una delle parti sia o sia stata socio di una società, ma occorre che il *petitum* sostanziale riguardi il rapporto societario in senso proprio e non meri rapporti obbligatori di scambio. La controversia in esame riguarda il pagamento di forniture di merce di magazzino per l'azienda agricola di Pt_1, nonché di anticipazioni di somme su future forniture poi non realizzate e di prestiti e dilazioni di pagamento di debiti pregressi, garantiti da

cambiali. Si tratta dunque di rapporti obbligatori di scambio, nei quali la qualità – peraltro ormai cessata – di socio dell’opponente rileva solo come antecedente di fatto ma non come fonte immediata della pretesa: l’oggetto del giudizio non riguarda la partecipazione nella compagine sociale, né la validità di deliberazioni sociali, né il rimborso della partecipazione, bensì l’adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da contratti di fornitura e da operazioni di finanziamento. In tali condizioni difetta quella inerenza qualificata al rapporto societario che sola giustifica l’attrazione della causa alla Sezione imprese: la competenza resta radicata presso il giudice ordinario e, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, specificamente presso lo stesso Tribunale che ha emesso il decreto. L’eccezione di incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania va pertanto rigettata.

§ Sulla natura e sul valore probatorio delle cambiali prodotte.

L’art. 1988 c.c. prevede che la promessa di pagamento dispensa il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il titolo cambiario invalido o comunque privo dell’efficacia propria (ad esempio per intervenuta prescrizione dell’azione cambiaria) possa essere utilizzato come promessa di pagamento o ricognizione di debito nei rapporti tra traente e prenditore. È stato altresì affermato che il possesso di titoli di credito (assegni o cambiali) da parte del prenditore fa sorgere una presunzione semplice di esistenza del rapporto fondamentale che giustifica la dazione del denaro; l’assegno o la cambiale, anche quando siano da considerarsi nulli o privi di efficacia cartolare, valgono nei rapporti tra traente e prenditore come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante. In tal caso, incombe sul debitore che contesti il credito l’onere di provare l’inesistenza del rapporto causale o l’estinzione delle obbligazioni derivanti da esso.

Nel ricorso monitorio e negli atti successivi, l'opposta ha prodotto le n. 12 cambiali poste a base del decreto ingiuntivo, risultate in parte protestate e mai onorate dall'opponente; il possesso dei titoli, unito alla documentazione contabile, integra quella promessa di pagamento che dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, salvo prova contraria del debitore. L'opponente si limita, invece, a sostenere che le cambiali, essendo prescritte come titoli esecutivi, non sarebbero idonee a fondare la domanda monitoria e che le stesse non sarebbero supportate da adeguata documentazione causale. Tali doglianze non possono essere condivise. Il fatto che il titolo sia prescritto dal punto di vista dell'azione cambiaria non impedisce al creditore di far valere il medesimo documento come promessa di pagamento, agendo in via causale e avvalendosi dell'art. 1988 c.c. Nel caso di specie, inoltre, la pretesa non è fondata solo sulle cambiali: la cooperativa ha infatti prodotto, per gli anni 2010-2014, le schede contabili, le fatture di vendita di merce, le fatture per interessi di dilazione, nonché la documentazione sulle operazioni di rinnovo dei titoli, a conferma dell'esistenza e della consistenza del rapporto obbligatorio sottostante. L'opponente, a fronte di tale corredo documentale, non ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui titoli di credito, non ha allegato specifici pagamenti idonei a estinguere il debito, né ha indicato concrete operazioni di compensazione o altra causa estintiva. La contestazione è rimasta del tutto generica, limitata a stigmatizzare l'asserita insufficienza delle cambiali come prova del credito, senza fornire alcun elemento positivo atto a dimostrare la non debenza delle somme. In applicazione dei principi sopra richiamati, deve dunque ritenersi che le cambiali costituiscono promessa di pagamento e riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.; che la documentazione contabile della cooperativa integra e corrobora la presunzione di sussistenza del rapporto fondamentale; che l'opponente non ha adempiuto l'onere probatorio gravante su di lui, non avendo dimostrato l'inesistenza o l'estinzione del debito. L'opposizione va pertanto rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

§ Spese di lite

L'opponente risulta integralmente soccombente sulle questioni di rito e di merito; non emergono profili tali da giustificare una compensazione, neppure parziale, delle spese. Le spese seguono dunque la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., in favore della parte opposta, tenuto conto dello scaglione di valore, della natura della controversia, delle difese svolte e della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Siracusa, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da *Parte_1* avverso il decreto ingiuntivo n. 460/2019 emesso in data 4.3.2019 dal Tribunale di Siracusa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

RIGETTA l'opposizione proposta da *Parte_1* e per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 460/2019 del Tribunale di Siracusa, emesso nel proc. n. 676/2019 R.G.;

CONDANNA *Parte_1* al pagamento in favore di [...] *Controparte_1* in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore Avv. [...]

Controparte_2 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.052,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

Siracusa, 13.2.26

Il Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda